

Comune di Nureci

- Provincia di Oristano -

STATUTO COMUNALE

Approvato con Delibera C.C. n°77 del 23/10/91

Modificato con Delibera C.C. n°23 del 24/05/99

TITOLO I

Capo I

AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

Art. 1

- 1) Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
- 2) Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio e ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.
- 3) Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
- 4) E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione.
- 5) Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto sui temi d'interesse della comunità locale.
- 6) Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sulla attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Articolo ex 01 - La Comunità. (abrogato)

Articolo ex 02 - I membri della Comunità. (abrogato)

- Articolo ex 03 - Appartenenza alla Comunità. (abrogato)

1) -

Articolo ex 04 - Principi della Comunità. (abrogato)

- Articolo ex 05 - Comune. (abrogato)

- 1) - La Comunità di Nureci è rappresentata dal Comune di Nureci, ente il quale ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo la necessità e la volontà della Comunità stessa.

Articolo ex 06 - Forma linguistica degli atti comunali. (abrogato)

Art. 02

Articolo (ex07) - Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Assolo, Asuni, Genoni, Laconi e Senis.


Articolo ex 08 - Toponomastica. (abrogato)

Art. 03

Articolo ex 09 - Il gonfalone comunale.

- 1) - Nel Comune si espongono il gonfalone comunale, la bandiera Sarda, la bandiera della Repubblica e la bandiera della Unione Europea.
- 2) - Ogniqualvolta la legge prevede l'esposizione di una delle bandiere esse vanno esposte contemporaneamente.
- 3) - (abrogato)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
26/10. 1977 IL SEGRETARIO COMUNALE



Art. 04


Articolo ex 10 - Compiti del Comune.

- 1) - Il Comune di Nureci, **assume come compiti**, oltre a quelli assegnati o delegati, dalla legge statale o regionale:
 - a) la tutela, promozione e **valorizzazione** della cultura e della lingua della Comunità, riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana; la tutela, promozione e **valorizzazione** della storia, tradizioni di vita e di lavoro e del patrimonio culturale della Comunità;
 - b) l'apprestamento dei mezzi per l'esercizio del culto e della spiritualità.
 - c) la tutela dell'ambiente e del territorio della Comunità, del suo paesaggio, dei suoi monumenti, dei beni artistici ed archeologici, con la promozione di ogni forma di valorizzazione sociale della loro fruizione.
 - d) la liberazione dal bisogno di tutti i membri della Comunità e la creazione di condizioni economiche e sociali che consentano il pieno sviluppo della personalità. A tal fine promuove per i suoi amministrati, ma soprattutto per i giovani e per gli anziani, il libero associazionismo, lo sport e il turismo di massa, il collegamento con forme di ospitalità internazionale, forme di educazione permanente e di aggiornamento culturale.
 - e) la promozione e la tutela del lavoro quale diritto e dovere di tutti i membri della Comunità.
 - f) la tutela della sicurezza dei cittadini anche attraverso l'istituzione barracellare e le altre tradizionali di mutuo controllo del territorio.
 - g) il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
 - h) opera per l'attuazione di un'efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
- 2) il Comune esplica i suoi compiti nel rispetto delle competenze delle altre Pubbliche Amministrazioni, nei limiti delle sue capacità finanziarie, adottando il metodo della programmazione, provvedendo direttamente, o tramite sue istituzioni, o in concorso con altri Enti Pubblici, o privati, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
- 3) il Comune esplica i suoi compiti nei confronti di tutti i membri della comunità, ovunque si trovino.

Art. 05

Articolo ex 11- Albo Pretorio.

- 1) Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni e dovrà tenere apposito registro delle stesse.
- 3) L'affissione all'albo pretorio esaurisce le formalità richieste dalla legge per la pubblicità degli atti, ove non sia altrimenti stabilito.



Art. 06

Articolo ex 12 - Pubblicità Aggiuntiva.

- 1) Il Comune favorisce la conoscenza della propria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità sia fisse, sia da stabilirsi in relazione alla rilevanza della materia e in particolare attua la pubblicità di cui ai commi seguenti.
- 2) Dovranno essere affisse le deliberazioni e gli atti rivolti alla generalità dei cittadini nella biblioteca comunale, in altri edifici adibiti ai servizi comunali, in locali aperti al pubblico i cui titolari lo richiedano o vi consentano.
- 3) In ogni locale adibito a servizio comunale dovranno essere affissi gli atti relativi a quel servizio.
- 4) Il Consiglio Comunale potrà prevedere la pubblicazione di un foglio periodico comunale quale forma di pubblicità aggiuntiva rispetto alla pubblicazione all'albo pretorio.
- 5) Il Comune potrà avvalersi della radio, della televisione e della stampa periodica per divulgare la propria attività e per promuovere forme di partecipazione popolare all'amministrazione.

Art. 07

Articolo ex 13 - Divulgazione sulla tutela degli interessi e dei diritti.

- 1) - All'albo pretorio e in ciascuna delle sedi fisse di pubblicità aggiuntiva sarà permanentemente esposto avviso che illustri con evidenza:
 - a) la facoltà per i soggetti lesi dall'atto di ricorrere contro di esso in via amministrativa e giurisdizionale, specificando i termini e le forme essenziali di impugnativa.
 - b) La facoltà per ciascun elettore di far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
 - c) La facoltà di intervento nei procedimenti amministrativi del Comune.

Art. 08

Articolo ex 14 - Le funzioni del Comune.

- 1) - Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- 2) - Il Comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni o con la Provincia.
- 3) - In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente ;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
- 4) - Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti.
- 5) - Il Comune garantisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile e di leva militare.
- 6) - Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.



- 7) - Il Comune svolge ulteriori funzioni Amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
- 8) - Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco, ove occorra funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale.

Art. 09

Articolo ex 15 - Servizi pubblici.

- 1) - Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende municipalizzate;
 - b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

Capo I I Consiglieri Comunali.

Art. 10

Articolo ex 16 Il Consigliere Comunale.

- 1) - Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2) - L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 11


Articolo ex 17 Doveri del Consigliere.

- 1) - I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
- 2) - I Consiglieri Comunali, che senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti.
- 3) - La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri, con richiesta di inserimento all'ordine del giorno dell'argomento.

Art. 12

Articolo ex 18 Poteri del Consigliere.

- 1) - Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 2) - Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- 3) - Se lo richiede 1/5 dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4) - E' tenuto al segreto d'ufficio, nei specificatamente determinati dalla legge.



- 5) - Per il computo dei quorum previsti dall'art. 29, comma 3° della L.R. 38/94, come modificato dall'art. 18 della L.R. 4/95, si fa riferimento al numero di Consiglieri in carica al Comune.

Art. 13

Articolo ex 19 - Le responsabilità degli Amministratori.

- 1) - Per gli Amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
- 2) - Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
- 3) - L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori Comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art. 14

Articolo ex 20 - Dimissioni del Consigliere.

- 1) - Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al Consiglio Comunale e hanno efficacia dal momento della assunzione al protocollo.
- 2) - E' fatto obbligo al Consiglio di procedere, entro e non oltre dieci giorni, alla surroga del consigliere dimissionario, seguendo l'ordine di acquisizione al protocollo delle dimissioni.

Art. 15

Articolo ex 21 - Decadenza.

- 1) - Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad un'intera sessione ordinaria.
- 2) - La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

Art. 16


Articolo ex 22 - Consigliere Anziano.

- 1) Il Consigliere Anziano è il Consigliere Comunale, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale nelle elezioni, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 17

Articolo ex 23 - Gruppi Consiliari.

- 1) - I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta Municipale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
- 2) - Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
- 3) - Al singolo Consigliere non appartenente ad alcun gruppo, sono attribuite le stesse prerogative dei gruppi.



Capo II
Il Consiglio Comunale.

Art. 18

Articolo ex 24 - Il Consiglio Comunale. Poteri.

- 1) - Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione. **E' presieduto dal Sindaco.**
- 2) - Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle materie suddette;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano un'esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;
 - k) **la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;**
 - 1) l'elezione del difensore civico;
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
- 4) le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico. **In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 26 della L.R. 38/94;**
- 5) **Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio che concernono:**
 - a) **appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;**
 - b) **assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni;****sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un tre consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata entro i dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio;**
- 6) - Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono trasmesse in copia ai capigruppo consiliari.
- 7) - L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato



- 8) - Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Art. 19

Articolo ex 25 - Prima adunanza.

- 1) - La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione degli avvisi di convocazione;
- 2) Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri e del Sindaco;
- 3) La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, la comunicazione da parte del Sindaco degli indirizzi generali di governo.

Art. 20

Articolo ex 26 - Convocazione del Consiglio Comunale.

- 1) - La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.
- 2) - La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale;
- 3) - Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo. Tutte le altre riunioni sono da considerarsi in sessione straordinaria.
- 4) - L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
- 5) - Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
- 6) - Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 7) - L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza;
- 8) - Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà **più uno** del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 membri;
- 9) - Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
 - b) coloro che escano dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.
- 10) - Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.
- 11) - Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare senza diritto di voto, gli assessori esterni componenti della Giunta Comunale per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
- 12) - Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa dell'organo di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.



Art. 21

Articolo ex. 27 - Ordine del giorno.

- 1) - L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco.

Art. 22

Articolo ex 28 - Numero legale per la validità delle deliberazioni.

- 1) - Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2) - Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escano dalla sala prima della votazione.
- 3) - Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 23

Articolo ex 29 - Pubblicità delle sedute.

- 1) - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
- 2) - Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 24

Articolo ex 30 - Delle votazioni.

- 1) - Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo deroga esplicitamente prevista da leggi, dallo statuto o dai regolamenti e fatti salvi i casi in cui l'organo deliberante eserciti una facoltà di apprezzamento e di valutazione sulle persone oggetto della delibera.

Art. 25

Articolo ex 31 - Commissioni Consiliari.

- 1) - Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
- 2) - Le commissioni, distinte in: permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
- 3) - Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.
- 4) - Possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti; sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.


Art. 26

Articolo ex 32 - Consiglieri Comunali.

- 1) - Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.
- 2) - Il Comune può stipulare polizza assicurativa in favore del Sindaco, assessori e Consiglieri per coprire eventuali danni causati, involontariamente, nell'esercizio delle loro funzioni.

(Gli artt. Dal 33 al 41 sono abrogati e sostituiti dai seguenti)

Capo III



Giunta Comunale

Art. 27

Composizione della Giunta.

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori compreso il vice sindaco.
- 2) Il Sindaco nomina il vice Sindaco e l'Assessore prima dell'insediamento del Consiglio.
- 3) Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.
- 4) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco e, contemporaneamente, i coniugi, gli ascendenti ed i discendenti, parenti ed affini fino al 3° grado.
- 5) Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'Ente, se non nei casi in cui ciò competa per effetto della carica rivestita.
- 6) Gli Assessori esterni al Consiglio hanno diritto ad accedere alle informazioni ed a presentare proposte rivolte al Consiglio.

Art. 28


Funzionamento della Giunta.

- 1) Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
- 2) Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
- 3) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 4) Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza suoi componenti, compreso il Sindaco.
- 5) La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.
- 6) A discrezione del Sindaco possono partecipare ai lavori della Giunta funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 29

Competenze della Giunta.

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili dei servizi.



Art. 30

Revoca degli Assessori.

- 1) Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla sostituzione.
- 2) La Revoca e la nuova nomina è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 31

Mozione di sfiducia.

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
- 4) Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio Comunale.


(Il Capo V "Il Sindaco, di cui agli artt. 42 e 43, abrogati, diventa "Capo IV" e viene riscritto come segue)

Capo IV Il Sindaco

Art. 32

Elezione, durata in carica.

- 1) Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, viene eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
- 2) Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
- 3) Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
- 4) Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
- 5) Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.
- 6) Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
- 7) - Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini";
- 8) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla della spalla destra.



Art. 33

Competenze del Sindaco

- 1) Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale e ne fissa l'ordine del giorno, (secondo le modalità previste dal regolamento);
- 2) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
- 3) Nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina ed organizza gli orari dei servizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'applicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
- 4) Provvede alla designazione, alla nomina ed alla eventuale Revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed istituzioni entro i termini previsti dalla legge ovvero entro quelli di scadenza del precedente incarico, conformemente agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- 5) Nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce incarichi di responsabilità di uffici e servizi nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 6) Indice i referendum comunali;
- 7) Promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma;
- 8) I suoi atti assumono il nome di "decreti";
- 9) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 34


Il Vice Sindaco

- 1) Il vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
- 2) In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore.

Art. 35

Deleghe ed incarichi.

- 1) Il Sindaco ha facoltà di assegnare agli assessori l'esercizio di proprie attribuzioni.
- 2) Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega, nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
- 3) Non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le funzioni e competenze;
- 4) La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
- 5) L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata ed il suo specifico contenuto;



- 6) La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo avere rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione;
- 7) La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna;
- 8) La delega può essere revocata in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione;
- 9) Le deleghe per settori sono comunicate al Consiglio;
- 10) Può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione;
- 11) Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo di rilevanza esterna;

Art. 36

Cessazione dalla carica di Sindaco


- 1) Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale;
- 2) Il Consiglio e la Giunta restano in carica temporaneamente, fino a nuove elezioni;
- 3) Nei casi previsti dal precedente comma le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco;
- 4) Non ha luogo la sostituzione del Sindaco nel caso in cui, in conseguenza dello scioglimento del Consiglio Comunale, si proceda alla nomina del Commissario;
- 5) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1°, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Articolo ex 44 - Ordinanze Ordinarie. (abrogato)

Art. 37

Articolo ex 45 - Ordinanze straordinarie.

- 1) - In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
- 2) - Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.
- 3) - Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.
- 4) - Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco, entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà passata all'esattore il quale riscuoterà la somma indicata a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.



Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
Istituti della partecipazione.

Art. 38

Articolo ex 46 - Valorizzazione delle forme associative organi di partecipazione.

- 1) - L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle associazioni e dei Comitati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
- 2) - A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
- 3) - L'Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al 1° comma. (A tal fine si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 del presente statuto)

Art. 39


Articolo ex 47 - Forme di consultazione della popolazione.

- 1) - In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere d'interesse comune al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
- 2) - In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, dell'interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
- 3) - L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale.
- 4) - Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.
- 5) - Le consultazioni non possono aver luogo
- 6) in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 40

Articolo ex 48 - Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte.

- 1) - I cittadini associati n° 50 minimo, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2) - Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco. La trattazione delle predette segue strettamente l'ordine cronologico della protocollazione.
- 3) - Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro trenta giorni.




- 4) - Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei quindici giorni successivi al parere dell'organo competente dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
- 5) - Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro quindici giorni.
- 6) - Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i quindici giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti ai responsabili.

Art. 41

Articolo ex 49 - Referendum consultivi.

- 1) - Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione dei referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
 - 2) - Sono esclusi dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
 - 3) - L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o da un terzo del corpo elettorale.
 - 4) - Presso il Consiglio Comunale agirà un'apposita commissione, disciplinata dal regolamento, a cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referendum proposto dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma e a riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
 - 5) - Ultimata la verifica entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.
 - 6) - Il Consiglio ove nulla osti, indirà il referendum rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.
 - 7) - Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
-
- 1) - Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvata dal Consiglio Comunale verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
 - 2) - Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
 - 3) - I referendum possono essere revocati e sospesi previo parere dell'apposita commissione o con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
 - 4) - I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
 - 5) - Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto al referendum.



Capo II
Partecipazione al Procedimento Amministrativo.

Art. 42


Articolo ex 50 Diritto di partecipazione al procedimento.

- 1) - Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
- 2) - Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
- 3) - I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del provvedimento.
- 4) - In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente comma, il Comune può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con l'interessato al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. I predetti accordi devono essere stipulati a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti; per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute all'articolo 11 comma 3, 4, 5 ed agli articoli 12 e 13 della legge 07.08.1990 n° 241.

Art. 43

Articolo ex 51 Comunicazioni dell'avvio del procedimento.

- 1) - Il Comune e gli enti e le aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale devono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
- 2) - Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.
- 3) - Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento.
- 4) - Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione della predetta richiesta, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
- 5) - Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.
- 6) - Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione del provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30n giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.



Capo III
Diritto di accesso e informazione.

Art. 44

Articolo ex 52 - Pubblicità degli atti.

- 1) - Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti la esibizione, qualora la pro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- 2) - Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.
- 3) - Il Comune deve, comunque, individuare, con idoneo regolamento, le categorie di documenti da esso formate o comunque rientranti nella sua disponibilità, i casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alle esigenze da salvaguardare.

Art. 45

Articolo 53 - Diritto di accesso.

- 1) - Tutti i cittadini hanno diritto, sia singoli che associati, di accedere agli atti amministrativi e ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di produzione, secondo le disposizioni vigenti.
- 2) - Per ogni settore, servizio ed unità operativa, l'Amministrazione, mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
- 3) - Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
- 4) - Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazione, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 04.01.1968 n° 15.
- 5) - Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato e alle associazioni in generale.
- 6) - Il diritto di accesso viene esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 25 della legge 241/90.
- 7) - Apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.


Titolo IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I
L'Amministrazione Comunale.

Art. 46

Articolo ex 54 - Principi e criteri direttivi.

- 1) - Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi.



- 2) - Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 3) - L'ufficio comunale si riparte in aree funzionali.

Art. 47


Ordinamento degli Uffici e dei servizi.

- 1) L'organizzazione degli Uffici e dei servizi, la dotazione organica, la procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
- 2) I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- 3) Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta Comunale gli istituti espressamente riservati dalla legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
- 4) In ogni caso spetta al Consiglio Comunale, nell'ambito della funzione di indirizzo e programmazione:
 - a) definire le linee generali dell'organizzazione burocratica dell'Ente;
 - b) stabilire le modalità ed i limiti per la revisione e l'aggiornamento della struttura operativa e della dotazione organica;
 - c) individuare strumenti e principi che conferiscano flessibilità ed elasticità all'organizzazione degli uffici e dei servizi e favoriscano l'impiego del personale secondo la professionalità e capacità individuali;
 - d) individuare i settori e stabilire i criteri per l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e di attività con altri enti.
- 5) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità;
- 6) Il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti attinenti per materia, prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei responsabili e le modalità di Revoca;
- 7) Negli stessi regolamenti vengono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra le varie aree di attività dell'Ente;

Art. 48

Incarichi e indirizzi di gestione.

- 1) L'ente uniforma la propria attività al principio dell'attribuzione ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi dei compiti e delle responsabilità gestionali;
- 2) Il Sindaco conferisce con proprio "decreto" gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi a personale dipendente o esterno in possesso di idonea professionalità, secondo le norme del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- 3) Gli incarichi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti, e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dal regolamento;



- 4) Il provvedimento di Revoca è assunto previo contraddittorio con l'interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto degli accordi collettivi di lavoro;
- 5) Gli atti di natura gestionale non sono soggetti ad avocazione o riforma da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza. In caso di inerzia, ritardo o grave violazione delle direttive e degli atti di indirizzo, il Sindaco può fissare un termine perentorio per l'adempimento. Ove la violazione permanga oltre il termine assegnato nomina un commissario ad acta e contesta l'addebito al titolare dell'attribuzione.
- 6) Il Sindaco può altresì annullare, di iniziativa propria o su istanza di parte, per illegittimità, gli atti dei responsabili degli uffici e servizi;

Art. 49

Gestione amministrativa.

- 1) I funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono;
- 2) Ai predetti funzionari sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, secondo le competenze definite dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo.

Art. 50


Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili.

- 1) Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, di funzionari responsabili di uffici e servizi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, assumono provvedimenti con rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.
- 2) Spettano ai predetti funzionari:
 - a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni che costituiscono esecuzione di disposizioni di legge, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolari;
 - b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali e l'adozione degli atti connessi, compresa l'ingiunzione di pagamento e gli atti di definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi;

Art. 51

Le determinazioni ed i decreti.

- 1) Gli atti dei responsabili di uffici e servizi non diversamente disciplinati dalla legge assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del regolamento di contabilità;
- 2) Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati assumono la denominazione di decreti.



Art. 52

Il Segretario Comunale.

- 1) Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- 2) Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti ed orali e, su richiesta, attraverso la apposizione del visto di conformità sui singoli atti;
- 3) Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, avvalendosi del personale degli uffici, alla stesura dei relativi verbali.
- 4) Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
- 5) Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e servizi, e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 6) Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
- 7) Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente;
- 8) Il Segretario è il capo del personale e ne è responsabile;
- 9) Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo le modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonomia e responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- 10) Il Segretario, ove richiesto, esprime sulle proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta il parere di regolarità tecnica, amministrativa e contabile;
- 11) Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche di carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione;
- 12) Il Segretario, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e personale dell'ente;


(Gli ex art. 55 56 e 57 sono abrogati)

Capo II

Art. 53

Articolo ex 58 - Istituzione e azienda speciale.

- 1) - Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici e delle forme relative all'azienda speciale e all'Istituzione, procederà nel modo seguente:
 - a) il Consiglio Comunale approverà lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino i requisiti di professionalità e provata capacità amministrativa.



- 2) - La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.
- 3) - Le disposizioni stabilite dal comma 1 si osservano anche per la Istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
- 4) - Gli organi dell'azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Art. 54

Articolo ex 59 - Vigilanza e controllo.

- 1) - Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui al precedente articolo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
- 2) - Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni e aziende.
- 3) - La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende; a tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale la chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economica e finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 55

Articolo ex 60 - Personale.


- 1) - Fatti salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 11 della legge 08.06.1990 n° 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V Capo I IL DIFENSORE CIVICO

Art. 56

Il difensore civico.

- 1) E' istituito l'ufficio del difensore civico.
- 2) Su deliberazione del Consiglio Comunale può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri Comuni;
- 3) Il Difensore civico assolve il ruolo di garantire l'imparzialità ed il buon andamento della attività della amministrazione;
- 4) Il difensore civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
- 5) Il Difensore civico ha il diritto di ottenere senza formalità dagli uffici copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto di ufficio, utile per l'espletamento del mandato.
- 6) Il Difensore civico è tenuto al segreto di ufficio e riveste, nell'esercizio delle sue funzioni la qualifica di pubblico ufficiale;
- 7) Prima di assumere le funzioni presta giuramento dinanzi al Sindaco, con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari dell'ente";




- 8) Il Difensore civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale, comunque prima della scadenza del mandato, sulla attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini;
- 9) Il Sindaco è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio la relazione del Difensore civico entro il termine di giorni trenta dalla richiesta;
- 10) Le risorse finanziarie, il personale e le strutture tecniche e logistiche da mettere a disposizione del Difensore civico sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.
- 11) Al Difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina, in misura adeguata alla dignità della funzione.

Art. 57

Requisiti e modalità di nomina.

- 1) All'Ufficio del Difensore civico è preposta persona in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o altra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.
- 2) Non possono essere nominati alla funzione coloro che:
 - a) versino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche o amministrative locali, provinciali o regionali;
 - c) i membri ed i funzionari del comitato regionale di controllo.
- 3) Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, dura in carica quattro anni e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi;
- 4) Ove l'Ufficio non venga tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il Difensore Civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge per il rinnovo degli organi amministrativi;
- 5) Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata in seduta segreta ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati;
- 6) Ove, nel corso del mandato, si verifichi una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità, il Difensore Civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste per i Consiglieri Comunali.



Capo I
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 58

Articolo ex 61 - Beni Comunali.

- 1) - Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
- 2) - I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
- 3) Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 59

Articolo ex 62 - Beni demaniali.

- 1) - Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
- 2) - La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
- 3) - Fanno parte del demanio Comunale, in particolare il cimitero.
- 4) - Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
- 5) (abrogato)

Art. 60

Articolo ex 63 - Beni patrimoniali.

- 1) - I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
- 2) - Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
- 3) - Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 61

Articolo ex 64 - Inventario.

- 1) - Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario secondo quanto stabilito dalla norma in materia e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio.
- 2) - Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti e carte e scritture relative al patrimonio.
- 3) - Il riepilogo dell'inventario dev'essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
- 4) - L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

Art. 62



Articolo ex 65 - Contratti.

- 1) - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della legge 8 Giugno 1990, n° 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
- 2) - Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione dei funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
- 3) - I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.
- 4) - Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, devono essere preceduti di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
- 5) - Nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata:
 - a) quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
 - b) quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
 - c) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici del Comune;
 - d) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;
 - e) quando ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze.
- 6) - Per lavori e forniture che implicino particolare competenza o l'applicazione di mezzi di esecuzione speciali, può essere seguita la procedura dell'appalto concorso, secondo le norme della contabilità di Stato.

Art. 63

Articolo ex 66 - Contabilità e bilancio.

- 1) - L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2) - Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, universalità, legalità, veridicità, pubblicità e pareggio economico e finanziario.
- 3) - Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica.
- 4) - Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della specificazione, in particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.
- 5) - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Art. 64

Articolo ex 67 - La revisione economica e finanziaria.

- 1) - Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti scelto tra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti;
 - c) gli iscritti all'albo dei Ragionieri.
- 2) - Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

